



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Mod.81

Decreto Prot. n. _____

Repertorio n. _____

Ufficio Affari Generali

Fascicolo n. 2025-I/13.1

Oggetto: indizione elezioni rinnovo rappresentanze studentesche in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli Studenti 2025/2027

Allegati: nessuno

Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni

IL RETTORE

- Vista** la legge 30 dicembre 2010 n. 240 relativa alle norme in materia di organizzazione dell'università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Visto** lo Statuto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;
- Visti** in particolare, gli artt. 11, 13 e 34 del sopra citato Statuto che testualmente recitano:
- a) art. 11 - *Il senato accademico [...] è costituito con decreto del rettore ed è composto da: [...] quattro rappresentanti degli studenti. [...] I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono rieleggibili una sola volta;*
 - b) art. 13 - *Il consiglio di amministrazione [...] è costituito con decreto del rettore ed è composto da: [...] due rappresentanti degli studenti. [...] I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta;*
 - c) art. 34 - *Il consiglio degli studenti è composto [...] dai rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello nazionale, da venti studenti eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, da due rappresentanti eletti tra gli iscritti alle scuole di specializzazione e da due rappresentanti eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da due rappresentanti degli studenti eletti in seno al comitato per lo sport universitario. [...] I membri del consiglio degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta. [...];*
- Visto** il vigente Regolamento Elettorale, emanato con D.R. n. 5 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il D.R. n. 1084 del 01/12/2023, con il quale si è provveduto alla nomina e costituzione del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti per il biennio accademico 2023/2025, nonché alla nomina per un biennio della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dei mandati dalla data del citato decreto;
- Rilevato** che in base agli articoli 31, 42 e 113 del Regolamento Elettorale, almeno novanta giorni prima della scadenza della carica delle predette componenti elettive degli studenti, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale, tenuto conto che in base all'art. 16, co. 2, della stessa fonte normativa, nel computo dei termini non si conteggia il mese di agosto;
- Visto** l'art. 3 del citato Regolamento Elettorale, che prevede che nel provvedimento di indizione del procedimento elettorale si individua un gestore tecnico dell'elezione cui è demandato il compito di seguire il procedimento sulla piattaforma di e-voting nelle seguenti fasi:
- a) attivazione del procedimento elettorale;
 - b) inserimento degli elettorati attivo e passivo;



- c) apertura e chiusura delle operazioni di voto;
- d) estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti

Considerato che in base agli artt. 31, 42 e 113 del Regolamento Elettorale col provvedimento di indizione il Rettore indica:

- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
- c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti elettive;
- d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
- e) la data e l'orario delle operazioni di voto

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni per la designazione di:

- a) n. 4 rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico;
- b) n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione;
- c) n. 20 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti;
- d) n. 2 rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione in seno al Consiglio degli Studenti;
- e) n. 2 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca in seno al Consiglio degli Studenti.

Le componenti di cui alle lett. a), c), d) ed e) dureranno in carica per il biennio accademico 2025/2027, mentre quella di cui alla lettera b) durerà in carica due anni a partire dalla data del provvedimento di indizione e comunque non prima del 01/12/2025.

Art. 2- Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (*e-voting*). Il gestore tecnico dell'elezione è il dott. Vincenzo De Mare, in servizio presso l'U.S.S.I..

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di *e-voting* nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'Ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto è l'Ufficio Affari Generali, sito in Viale Lincoln n. 5 (Palazzina B) – Caserta.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti in seno al Senato Accademico, di cui all'art. 1, lett. a), del presente decreto:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dall'Ateneo;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi dell'Ateneo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui all'art. 38 del Regolamento elettorale, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per l'elezione della rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 1, lett. b), del presente decreto:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dall'Ateneo;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi dell'Ateneo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui all'art. 47 del Regolamento Elettorale, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il giorno successivo alla cristallizzazione dell'elettorato attivo, l'ufficio competente provvede alla pubblicazione sul sito internet di Ateneo degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo per le elezioni di ciascuna delle componenti studentesche in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

2. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti, di cui all'art. 1, lett. c), del presente decreto:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo che risultino iscritti il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui all'art. 116 del Regolamento Elettorale.

Per l'elezione della rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti, di cui all'art. 1, lett. d), del presente decreto:

- l'elettorato attivo spetta agli iscritti alle scuole di specializzazione con contratto in corso di validità il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione;
- l'elettorato passivo spetta agli iscritti alle scuole di specializzazione con contratto in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui all'art. 116 del Regolamento Elettorale.

Per l'elezione della rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti, di cui all'art. 1, lett. e), del presente decreto:

- l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione;
- l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta ai corsi di dottorato dell'Ateneo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui all'art. 116 del Regolamento Elettorale.

Entro dieci giorni dalla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio degli Studenti, l'ufficio competente provvede alla pubblicazione sul sito internet di Ateneo degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo per l'elezione di ciascuna delle relative componenti elettive.

3. Eventuali errori o omissioni nella composizione delle liste dell'elettorato attivo vanno segnalati all'ufficio competente entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione delle stesse liste. Le eventuali modifiche delle liste devono essere pubblicate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli Studenti, le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità. Ciascuna lista per i citati Organi, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata da uno

studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista per lo stesso Organo, entro le ore 12:00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente provvedimento, presso l'ufficio competente, alla presenza di un'unità del personale del medesimo ufficio.

2. Ciascuno studente può sostenere la presentazione di una sola lista. Ciascuno studente può presentare la propria candidatura esclusivamente in un'unica lista, a pena di esclusione dall'elettorato passivo. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

3. Per le elezioni degli studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista deve essere corredata dalle firme di almeno cinquanta studenti non candidati in alcuna lista presentata per il medesimo Organo e muniti di elettorato attivo.

4. Per le elezioni in seno al Consiglio degli Studenti, ciascuna lista deve essere corredata dalle firme di:

- a) cinquanta iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale relativamente alla rappresentanza di cui alla lettera c) dell'art. 1;
- b) dieci iscritti alle scuole di specializzazione relativamente alla rappresentanza di cui alla lettera d) dell'art. 1;
- c) cinque iscritti ai dottorati di ricerca relativamente alla rappresentanza di cui alla lettera e) dell'art. 1.

5. I termini per l'appoggio alle liste sono fissati a sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse. Le firme devono essere apposte – dalle ore 9.00 alle 15.00 - presso l'ufficio competente, alla presenza di un'unità di personale dell'ufficio stesso.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista per il medesimo Organo, purché non sia candidato per lo stesso.

Art. 5 – Verifica delle liste e delle candidature – Ricorsi

1. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, la commissione elettorale centrale procede, per ciascun Organo, alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione, ponendo in essere gli eventuali ulteriori adempimenti di cui agli artt. 39, 48 e 117 del Regolamento Elettorale.

2. Successivamente al controllo la commissione elettorale centrale trasmette il verbale e le liste dei candidati validamente presentate all'ufficio competente. L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet di Ateneo.

3. Eventuali ricorsi vanno presentati alla commissione elettorale centrale, e comunicati al Rettore, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La decisione avviene entro sette giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

Art. 6 – Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo presso i seggi elettorali all'uopo costituiti con successivo provvedimento del Direttore Generale nei giorni:

21/10/2025 dalle ore 8:30 alle ore 16:00;

22/10/2025 dalle ore 8:30 alle ore 16:00.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto, muniti di valido documento di riconoscimento.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio. Le credenziali per l'accesso al sistema, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto, saranno preventivamente fornite a ciascun elettore.

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza nell'ambito di ciascuna elezione di cui al presente provvedimento.

Le singole elezioni saranno valide se, per ciascuna di esse, vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.



Art. 7 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti in Senato Accademico, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali, entro il termine tassativo di cinque giorni lavorativi dalla data delle votazioni. A seguire, la stessa Commissione procederà analogamente alla proclamazione degli eletti in seno al Consiglio degli Studenti e al Consiglio di Amministrazione.
2. Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura di cui all'art. 11, comma 2 del Regolamento Elettorale.
3. Eventuali ricorsi vanno presentati alla commissione elettorale centrale, e comunicati al Rettore, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La decisione avviene entro sette giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.
4. Trascorso inutilmente il termine per la presentazione di ricorsi avverso la proclamazione ovvero quando siano stati decisi i ricorsi proposti, gli eletti verranno nominati con decreto del Rettore, pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari vigenti.
2. Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo di Ateneo.

Caserta,

IL RETTORE
(Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)

nl

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
UFFICIO AFFARI GENERALI
Sede: Viale Lincoln n. 5 (Palazzina B) 81100 – Caserta (CE)
Capo Ufficio: Dott. Francesco Morelli
Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Morelli
Email: affari_generali@unicampania.it
Tel.: 0823/27.44.79